

Con il suo secondo motivo, la Wolf Oil sostiene che la sentenza impugnata viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto ha erroneamente applicato i principi del rischio di confusione. Il motivo è suddiviso in tre parti. Le prime due parti del secondo motivo vertono sull'incorretta interpretazione del principio, consolidato nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, secondo il quale le differenze concettuali tra due marchi possono, in una certa misura, neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive tra i medesimi. La terza parte del secondo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, non ha tenuto conto dell'uso effettivo dei marchi nel mercato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341, pag. 21).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 —
Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd**

(Causa C-447/16)

(2016/C 428/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Roland Becker

Resistente: Hainan Airlines Co. Ltd

Questione pregiudiziale

Se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante due voli senza significativa permanenza negli aeroporti di scalo, il luogo di arrivo della prima tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾, anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽²⁾ sia fondato su un problema manifestatosi nella seconda tratta e l'azione giudiziaria sia proposta nei confronti della controparte del contratto di trasporto che è il vettore aereo operativo del secondo ma non del primo volo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 —
Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M.
S.A.**

(Causa C-448/16)

(2016/C 428/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Resistente: Air Nostrum L.A.M. S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che la nozione «in materia contrattuale» includa anche il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 29[5]/91, fatto valere nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia controparte contrattuale del passeggero interessato
- 2) Ove l'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 trovi applicazione:

se, nel caso di trasporto di persone effettuato in due voli senza significativa permanenza nell'aeroporto di scalo, la destinazione finale del passeggero debba essere considerata quale luogo di esecuzione ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001, anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sia fondato su un problema manifestatosi nella prima tratta e l'azione giudiziaria sia proposta nei confronti del vettore aereo operativo del primo volo che non è controparte del contratto di trasporto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 22 agosto 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Causa C-467/16)

(2016/C 428/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Brigitte Schlömp

Resistente: Landratsamt Schwäbisch Hall

Questione pregiudiziale

Se un'autorità di conciliazione, ai sensi del diritto svizzero, rientri parimenti nella nozione di «giudice» ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano, del 30 ottobre 2007 ⁽¹⁾, concernente la competenza giurisdizionale, [il riconoscimento] e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, 2009/430/CE, relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 147, pag. 1).
